



COMUNE DI BLUFI

(PROVINCIA DI PALERMO)

UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 41 del 25.10.2003

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28.11.2003 al 09.12.2003



IL SEGRETARIO

-----Ufficio Segreteria-----

COMUNE DI BLUFI

Provincia Palermo

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n°112 e delle Leggi Regionali 1° marzo 1995, n°18 e 08 gennaio 1996, n°2, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n°4754 del 06 aprile 1996.

Articolo 2 Definizione di commercio su "Aree Pubbliche"

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, come strade, piazze delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte create per lo svolgimento dell'esercizio periodico del commercio.

Articolo 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

- | | |
|---------------|--|
| Tipo A | Su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, con possibilità di rinnovo agli stessi concessionari, salvo motivi ostativi, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana; |
| Tipo B | Su aree date in concessione per un periodo di dieci anni, con possibilità di rinnovo, salvo motivi ostativi, per essere utilizzate solo in un giorno della settimana; |
| Tipo C | Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante. |

Articolo 4

Definizione di posteggio

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Articolo 5

Definizione di mercato

Per "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "fiere mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Articolo 6

Istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento di luogo e data di svolgimento del mercato.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione del mercato sono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.7 della L.R. 18/95.

Lo spostamento del luogo e della data del mercato è stabilito dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato di cui all'art.8 ter della L.R.2/96.

Lo spostamento del luogo del mercato può essere operato per problemi di sicurezza, di viabilità, per problemi di pubblica incolumità e per motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Disponibilità dei posteggi

Presso il Comune sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio comunale.

Articolo 8

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.3 del presente regolamento, individua :

1. Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di un giorno la settimana (mercato settimanale) con la configurazione dei posteggi risultanti nella planimetria allegata;
2. Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C, sulle quali è consentita la sosta per un massimo di un'ora con possibilità di ritorno.

Articolo 9

Individuazione dell'area destinata al mercato

Attualmente l'area destinata al mercato del Comune viene individuata nella via Peloritani di questo Comune, giusta deliberazione del CC. N°35/96 "Istituzione del mercato".

Con la presente delibera si intende trasferire tale area nella zona del centro abitato ricadente nelle vie BZ2 - BZ3 - BZ4 - BZ5 - BZ6.

L'individuazione definitiva dell'area avverrà dopo l'approvazione del Piano regolatore Generale.

Articolo 10

Suddivisione dell'area di mercato

1. L'area del mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

SETTORE	SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ.
ALIMENTARE	128
NON ALIMENTARE	672
Area Legge 59/63 e D.Lgs. 228/2001	32

secondo i posteggi meglio individuati nell'allegata planimetria.

2. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti dal settore richiesto;
3. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà il/o/i settore/i e i raggruppamenti autorizzati.

Articolo 11

Riserve di aree agli agricoltori

N°2 posteggi di mq.16 cadauno sono riservati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n°59 (Produttori diretti) ed imprenditori agricoli o loro associati di cui al D.Lgs. 18.05.2001 n°228.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

Articolo 12

Aree riservate agli automarkets

Alla periferia del mercato saranno individuate superfici idonee per accogliere gli operatori dotati di automarkets le cui dimensioni non consentono la collocazione nei normali posteggi.

Articolo 13

Superficie dei posteggi

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali veicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

I posteggi debbono avere una superficie minima di mq.16 e massima di mq. 32 con un fronte massimo di ml.8 ed una profondità di ml.4 e devono essere intervallati fra di loro da passaggi della larghezza di ml.1.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a mt.2,20 dal suolo.

Articolo 14

Rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'iscrizione al REA ed alla disponibilità del posteggio indicato nella domanda.

L'autorizzazione si può rilasciare sia a persone fisiche, sia a società regolarmente costituite.

Le autorizzazioni di tipo A e B sono rilasciate dal Funzionario Responsabile competente del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività; se non è disponibile il posteggio indicato nella domanda occorre darne un altro che si trova nella stessa zona commerciale.

L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1 (tipo A) può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del Comune, sentita la Commissione di cui all'art.7 L.R. 18/95.

L'autorizzazione di cui alla lettera C sono rilasciate dal Funzionario Responsabile competente del Comune di residenza del richiedente, sentita la Commissione di cui all'art.7 L.R. 18/95.

L'operatore può usufruire dell'autorizzazione di tipo C nei giorni in cui non può usufruire dell'autorizzazione di tipo B, per cui può essere titolare di più autorizzazioni, sia nello stesso Comune che in Comuni diversi purchè utilizzi solamente un posteggio nello stesso mercato, fiera o sagra.

Ogni autorizzazione è documento autonomo e come tale sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.

Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilitano anche alla somministrazione di tali prodotti se il soggetto è iscritto al REA per tale attività.

Articolo 15

Domanda di autorizzazione commerciale e di concessione posteggio

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, cioè deve contenere oltre le generalità del richiedente, (ragione sociale se società), l'iscrizione nel REA ed i settori e raggruppamenti richiesti.

Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui all'art.7 della L.R. 18/95, secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, nel caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se è disponibile, o in mancanza, di altro il più simile.

Gli esercenti che intendono ottenere il posteggio devono fare domanda al Funzionario Responsabile del Commercio o delle Attività Produttive.

Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni comunali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

La concessione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche (tipo B) non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio. Di ciò si deve dare comunicazione al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni di tipo A e B non possono essere negate quando siano disponibili, nelle aree a ciò destinate, i posteggi, qualunque siano i settori e raggruppamenti oggetto della richiesta.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio.

L'autorizzazione per la vendita dei prodotti alimentari non abilita di fatto ad esercitarne la somministrazione, se il richiedente non risulta iscritto al REA per tale attività.

Articolo 16

Bando di assegnazione

L'assegnazione dei posteggi ha luogo con apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'albo pretorio dei Comuni limitrofi, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando deve indicare tra l'altro:

- a) Gli elementi identificativi del mercato;
- b) La suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
- c) Il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- d) I criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

La concessione del posteggio ha la durata di anni dieci e può essere rinnovata.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, esaminate le domande già presentate, per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato settimanale, si procederà direttamente alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art.17.

Articolo 17

Formazione della graduatoria

La Commissione prevista dall'art.7 della L.R. 18/95, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori e raggruppamenti omogenei come individuati nel precedente art. 10 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dall'art.18.

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità:

- 1) Del settore e del raggruppamento il cui posto è rimasto vuoto;
- 2) Della residenza nel Comune di Blufi;
- 3) Della residenza in un Comune della Provincia di Palermo.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato contemporaneamente.

Articolo 18

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi saranno assegnati con bando pubblico in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 in base all'ordine di precedenza ed ai seguenti criteri:

- 1) Data di inizio attività;
- 2) Data di presentazione della domanda.

I posteggi agli agricoltori saranno assegnati, nell'ordine di precedenza, secondo i seguenti criteri:

- 1) Essere in possesso del certificato, regolarmente rinnovato attestante tale sua qualità rilasciato dal Comune di Blufi;
- 2) Essere in possesso del certificato di cui al punto 1, rilasciato da uno dei Comuni della Provincia di Palermo.

Articolo 19

Validità graduatorie

Le graduatorie di cui al precedente art. 17 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie di cui sopra, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro le medesime, gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione alla Giunta Comunale che deciderà entro i 15 giorni successivi, adottando la deliberazione conseguente.

La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Articolo 20

Assegnazione posteggi

In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art. 17, gli interessati saranno convocati con almeno 15 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio.

Non aderendo alla richiesta nei termini, il Sindaco o Funzionario Responsabile, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora assegnato ai presunti interessati allo stesso settore e raggruppamento.

Articolo 21

Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione entro le ore 8,00 è prioritariamente assegnato, in presenza di un Agente di Polizia Municipale appositamente delegato dal segretario comunale, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, senza tenere conto della residenza, sede o nazionalità.

Il Servizio di Polizia Municipale, in apposito registro, annoterà le presenze degli operatori titolari di posteggio.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I posteggi temporaneamente vacanti per giustificati motivi e segnalati dall'operatore (gravidanze, servizio militare, etc.) sono assegnati prioritariamente ai possessori di autorizzazioni di tipo C residenti nel Comune.

Articolo 22

Trasferimento della concessione di posteggio

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con lettera raccomandata non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

Articolo 23

Divieto della concessione di posteggio

La concessione di posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

E' altresì vietato lo scambio tra concessionari.

Articolo 24

Subingresso nella concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, è disciplinato dalla normativa di cui alla legge n.426/71 e al regolamento di esecuzione di cui al D.M. n.375/88.

Nelle ipotesi di subingresso il trasferimento in gestione in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Non possono essere trasferiti separatamente uno o più settori o raggruppamenti posseduti; il trasferimento riguarda per l'intero l'attività oggetto dell'autorizzazione.

La concessione dell'area di posteggio ha la durata di anni dieci e, a richiesta, può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la medesima durata, ma limitata all'arco temporale della stagione indicata.

La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro DODICI MESI dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte.

Articolo 25

Revoca

Il Sindaco può revocare la concessione di posteggio, sentita la Commissione, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Qualora viene revocata la concessione di posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

Il Sindaco dispone la revoca della concessione, quando l'operatore, senza giustificato motivo, si assenta durante l'anno solare per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste (tre mesi complessivamente in un anno).

Articolo 26

Calendario annuale

Il mercato si svolgerà il giorno di lunedì non festivo di ogni settimana dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

Articolo 27

SANZIONI

L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio.

L'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45 ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi.

Se nell'esercizio del commercio su area pubblica vengono violate le disposizioni di cui alla L.R. n.28 del 22.12.1999, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge regionale medesima per le violazioni commesse.

Articolo 28

Commissione di mercato

Sul buon andamento del mercato, vigilerà un'apposita commissione, costituita con provvedimento del Sindaco, così composta:

- 1) Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- 2) n.4 membri designati dagli operatori dello stesso mercato, eletti su lista unica, cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato;
- 3) n.1 rappresentante dei commercianti di esercizio di vicinato che viene votato dagli operatori del mercato.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco che dispone quanto è necessario per il buon funzionamento della commissione stessa.

Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione.

Alla elezione possono candidarsi gli operatori di commercio di esercizi di vicinato che intendano far parte della commissione.

Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà tra i rappresentanti del commercio in sede fissa designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale.

Articolo 29

Durata in carica della Commissione

La commissione di mercato rimane in carica due anni.

La stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti, le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti da un Agente di Polizia Municipale che svolgerà le funzioni di segretario.

Articolo 30

Altri compiti della Commissione

Oltre ad esprimere pareri sullo spostamento di luogo e di data del mercato e alla vigilanza di cui al primo comma del precedente art.27, la Commissione di mercato:

- a) esprime parere consultivo sulle questioni relative alla organizzazione ed al funzionamento del mercato;

- b) collabora con gli Organi di Vigilanza preposti dal Comune per il controllo del buon andamento del mercato.

Articolo 31

Posteggio in occasione di fiere-mercato o sagre o altre riunioni straordinarie

In occasione di fiere mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su A.P. e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Le aree destinate allo svolgimento di mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, vanno individuate dal Sindaco di volta in volta al momento della realizzazione della manifestazione di che trattasi e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art.2 della legge n.18/95.

La concessione del posteggio nelle aree suddette ha la durata limitata ai giorni di fiere o di mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

Hanno titoli di priorità nell'assegnazione di posteggi, gli esercenti il commercio in forma itinerante e, tra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal Comune - Servizio di Polizia Municipale che cura anche l'assegnazione dei posteggi.

Per coloro i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato si forma la graduatoria dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata dal registro ditte di cui al R.D. 20.09.1934, n.2011.

La graduatoria è affissa all'albo comunale dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

Le domande di concessione del posteggio, in carta semplice, debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato ed il Sindaco rilascia l'autorizzazione 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.

Nelle fiere o mercati con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, il titolo di proprietà suddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione in forma itinerante solo quando si tratta di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla abrogata legge n.398/76, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del più alto numero di presenze.

Possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Articolo 32

Commercio su aree pubbliche nei giorni festivi e prefestivi

Sono previsti posteggi temporanei per l'esercizio su aree pubbliche in occasioni di festività anche a carattere locale, in periodi in cui si registra maggiore flusso turistico stagionale, per la vendita di particolari prodotti alimentari stagionali (caldarroste etc.), piante e fiori in via Risorgimento e Corso Italia.

L'orario di attività dei posteggi sopracitati può essere così articolato:

dalle ore 08,00 alle 13,00

dalle ore 15,00 alle 24,00.

Articolo 33

Affissione del documento identificativo

Per tutta la durata del mercato settimanale e delle fiere locali, è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre in vista l'apposito documento relativo alla concessione, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore, nonché il numero distintivo del posteggio.

Inoltre in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio, il libretto e le autorizzazioni sanitarie.

Articolo 34

Orario di attività

L'orario di attività del commercio su aree pubbliche per gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo B è così articolato:

- scarico merce e sistemazione banco: ore 7/8, con eccezione per gli operatori di frutta e verdura il cui orario d'ingresso al mercato potrà essere differito alle ore 9,00;
- orario di vendita: ore 8/13;
- ricarico merce, sistemazione banco, pulizie: ore 13/14.

Ulteriori limitazioni di orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non è utilizzabile per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di interesse pubblico.

In occasione di svolgimento di fiere e mercati su area pubblica, nei giorni domenicali e festivi, i negozianti tradizionali che operano al di fuori delle fiere e dei mercati, hanno facoltà di tenere aperti i loro esercizi con lo stesso orario e per tutta la durata di svolgimento di dette iniziative. Non possono essere stabiliti

limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di questi ultimi, che pertanto dovranno inoltrare al Comune istanza per l'occupazione del suolo antistante l'esercizio commerciale e pagare il relativo canone.

L'orario della fiera o mercato e delle altre forme di commercio è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed è unico per tutti gli operatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.10 della L.R. 18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95, può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato.

Articolo 35

Esercizio del commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante può essere svolto, solo nei giorni lavorativi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo invernale (Ottobre-Aprile) e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 per il periodo estivo.

Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo per un massimo di 60 minuti.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa, pertanto le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono applicabili automaticamente al commercio su aree pubbliche sia nel mercato che in forma itinerante.

E' fatto obbligo al Comune di avvertire delle variazioni di orario gli operatori in possesso dell'autorizzazione di tipo "C" rilasciata dal Comune e gli operatori in possesso di Nulla Osta. Un punto di sosta dal successivo deve distare almeno mt.50, distanza misurata per la via pedonale più breve.

L'operatore è obbligato a raccogliere i rifiuti prodotti e a riporli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune allocati in idonei alloggiamenti prossimi all'area di sosta.

E' fatto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nel raggio di mt.50 da strutture sanitarie, alberghi, area destinata al commercio su aree pubbliche nel giorno che si svolge il mercato settimanale e dai negozi della stessa tipologia merceologica.

Il Sindaco con apposite ordinanze può a suo insindacabile giudizio porre divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, anche nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o comunque di pubblico interesse.

Gli operatori che svolgono la loro attività in forma itinerante in comuni diversi da quello di residenza, debbono fare richiesta al Sindaco del Comune interessato per il rilascio del Nulla Osta come previsto dall'art.1 della L.R. 2/96.

Il termine per il rilascio del Nulla Osta è di 30 giorni dalla data della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Nulla Osta si intenderà rilasciato. Nel Nulla Osta, la cui validità è connessa a quella dell'autorizzazione, sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Il Nulla Osta è un atto dovuto, in quanto può essere negato solo per motivi di cui all'art.8 comma 3) della L.R. 2/96, non è soggetto ad alcuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale.

Articolo 36

Obblighi per l'operatore commerciale

L'operatore commerciale, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco, deve provvedere a raccogliere i rifiuti per riporli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Egli è, inoltre, tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti i generi per i quali tale normativa è prevista dalla legge.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e fare uso di apparecchi di amplificazione o di diffusione di suoni per bandizzare le merci.

Al contravventore saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 37

Canone di posteggio e occupazione suolo pubblico

Nei mercati e fiere locali che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è comprensiva della tassa di occupazione spazio ed aree pubbliche ed anche del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 38

Norme igienico - sanitarie

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico - sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che i prodotti posti in vendita siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari. Tali modalità sono stabilite dalla normativa vigente.

Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante autoveicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente.

Se il commercio su aree pubbliche abbia ad oggetto prodotti alimentari deperibili, da mantenere a regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3).

Il commercio di carni fresche, compresi i prodotti ittici, è vietato in tutte quelle aree nelle quali non esiste la possibilità di collegamento alla rete idrica, fognante ed elettrica, ed è vietato altresì in forma itinerante. In caso contrario, esso può essere svolto con veicoli che hanno le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti in materia sanitaria.

Articolo 39

Commercio di animali vivi

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Questa forma di commercio non può essere effettuata nello stesso posteggio, né nelle aree con lo stesso confinanti, nel quale vengono posti in vendita prodotti alimentari.

Articolo 40

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente detto ed esplicitato negli articoli del presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 41

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge del 07.08.1990, n.241 recepita dalla L.R. 30.04.1991, n.10 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Articolo 42
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 43
Regolamentazione traffico automobilistico

Il traffico automobilistico all'interno dell'area individuata dalla planimetria, durante lo svolgimento del mercato, sarà regolamentato da apposita Ordinanza emanata dall'Organo competente.